

Relazione tecnico finanziaria

alla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta del 17 luglio 2018, n. 105

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 4 DICEMBRE 2017, N. 34 "ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019", 29 DICEMBRE 2017, N. 39 "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO 2018/2020 DELLA REGIONE MARCHE. LEGGE DI STABILITÀ 2018", 29 DICEMBRE 2017, N. 40 "BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020" E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1997, N. 15 "DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI".

Art. 1

(Modifica alla l.r. 34/2017)

L'articolo modifica il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 34/2017.

L'articolo 22 della l.r. 34/2017 che autorizza il contributo per l'accoglienza e la valorizzazione dei territori nelle province colpite dal sisma riporta al comma 2 "soggetto attuatore Provincia di Ascoli Piceno" anziché "GAL Piceno". Il dirigente competente ha chiesto la modifica per poter sbloccare l'erogazione del contributo.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Modifiche alla l.r. 39/2017)

L'articolo sostituisce le Tabelle C, D ed E della l.r. 39/2017.

In occasione della periodica revisione della classificazione dei capitoli del BFG 2018/2020 sono emerse anomalie nella codifica di alcuni capitoli già presenti nelle missioni e programmi del bilancio di previsione, in particolare nel codice che identifica la collocazione nelle tabelle autorizzatorie delle leggi regionali di stabilità e bilancio. Alcuni capitoli sono risultati privi della necessaria codifica autorizzatoria (29^a posizione – attributo informatico- pari a zero), altri presentavano una codifica non corretta e sono conseguentemente confluiti in tabelle di autorizzazione non idonee (in particolare alcune spese autorizzate nella tabella C devono essere collocate nella tabella A). Al fine di consentire l'utilizzo di tali stanziamenti di spesa già previsti a carico delle Missioni e dei programmi del bilancio di previsione 2018/2020 ma non correttamente codificati, si rende quindi necessario modificare le tabelle autorizzatorie allegate a dette leggi regionali. Sono state inoltre aggiornate (perfezionate) le descrizioni di alcune autorizzazioni della tabella C a seguito delle segnalazioni pervenute dai dirigenti responsabili.

Da ultimo, per consentire la modifica della denominazione di alcuni capitoli contenuti nell'elenco delle spese obbligatorie richiesta dai dirigenti responsabili, con questa legge si aggiorna anche tale elenco.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Modifiche alla l.r. 40/2017)

Il comma 1 provvede alla modifica del comma 1 dell'articolo 9 sopprimendo le parole "e della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della regione Marche strumenti di programmazione), in quanto compatibili".

Il comma 2 sostituisce la Tabella A della l.r. 40/2016 (allegato 18).

Il comma 3 sostituisce l'elenco delle spese obbligatorie della l.r. 40/2017 (Allegato 13).

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4
(Modifica alla l.r. 15/1997)

L'emendamento proposto, che apporta modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15, concernente la: "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", adegua il disposto alle nuove previsioni normative introdotte dalla legge statale n. 205/2017, fissando la quota da destinare per legge ai Comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto.

Inoltre si modifica la determinazione del tributo in un'ottica di semplificazione riducendo le differenze dell'attuale tributo basate su tipologie di rifiuti diversi con un orientamento verso quanto previsto dalla normativa relativa alle discariche, che prevede tre categorie di classificazione delle discariche (discariche per rifiuti inerti, discariche per rifiuti pericolosi e discariche per rifiuti non pericolosi) e sulla base di quanto previsto dalla pianificazione di settore.

A seguito anche del blocco dell'aumento dei tributi regionali e locali, che opera fino a tutto il 2018, l'ammontare del tributo in questione non è mai stato modificato e quindi si applica la stessa determinazione dal 1 gennaio 2013. Come noto tale tributo è stato introdotto con finalità ambientali nell'ottica di diminuire i rifiuti smaltiti in discarica. A tale scopo è necessario introdurre dei correttivi che permettano di perseguire tale finalità.

Per i rifiuti speciali si propone un lieve aumento del tributo che sulla base delle simulazioni fatte e dei quantitativi di rifiuti smaltiti in discarica nell'anno 2017 (Fonte: dichiarazione annuale delle discariche ex art. 4 L.R. 15/97) porterebbe ad un incremento percentuale di circa il 22% delle entrate. Per i rifiuti urbani si propone di inserire un tributo variabile in funzione della % di raccolta differenziata raggiunta dai Comuni. Tale modulazione del tributo porterebbe sulla base delle simulazioni fatte e dei rifiuti urbani smaltiti in discarica nell'anno 2017 ad un incremento percentuale di circa il 12% delle entrate. In sintesi le modifiche apportate porterebbero ad un incremento percentuale del tributo di circa il 16%.

In sintesi la modifica proposta per i rifiuti urbani inserisce una modalità di calcolo del meccanismo di premialità per i Comuni con alti valori di RD e trattamenti dei rifiuti efficienti che pagheranno un tributo inferiore all'attuale (stima del decremento percentuale di circa il 21%), mentre i comuni con bassi valori di RD e trattamenti non efficienti pagheranno un tributo superiore all'attuale. Tale meccanismo è in linea con

quanto previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti ed è in linea con le finalità ambientali del tributo in discarica ed è stato introdotto al fine di incentivare i Comuni ad impegnarsi per avere diritto all'applicazione del meccanismo di premialità con la conseguente riduzione del tributo.

Concludendo, la revisione dell'ammontare del tributo nella misura proposta si stima determini effetti finanziari in aumento dal 2019 per euro 877.000,00 annui, rispetto al gettito previsto a legislazione vigente, che sono iscritti in entrata al capitolo 2090820016 "Interventi per opere di bonifica di siti inquinati".

Art. 5
(Variazione compensativa annualità 2018)

La variazione compensativa ripristina la disponibilità di competenza al capitolo 2010510016 utilizzato ai sensi della l.r. 10/2018 per consentire il regolare svolgimento delle operazioni contabili connesse al personale trasferito in materia di politiche attive del lavoro, nelle more della formalizzazione del decreto di assegnazione statale.

Ora essendo stata contabilizzata con DGR 864 del 25/6/2018 l'assegnazione statale (per complessivi euro 10.053.507, 00) destinata alla copertura degli oneri in materia di politiche attive del lavoro si rende necessario provvedere alla restituzione dei fondi regionali al capitolo 2010510016.

Articolo 6
(Invarianza finanziaria)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 7
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo quantifica la maggiore entrata derivante dalla revisione dell'ammontare del tributo nella misura proposta che viene stimata dal 2019 in euro 877.000,00 annui, rispetto al gettito previsto a legislazione vigente. Contestualmente tale entrata finalizzata è iscritta in aumento del capitolo 2090820016 "Interventi per opere di bonifica di siti inquinati".

Articolo 8
(Dichiarazione d'urgenza)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.